



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

COMUNE DI VILLONGO

Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO CENTRO DIURNO ANZIANI IN VIA CATTANEO A VILLONGO, CON PREDISPOSIZIONE E MANTENIMENTO D'USO DI AMBULATORIO POLISPECIALISTICO.

In esecuzione della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 discussa e approvata del 30/07/2026

RENDE NOTO

Il Comune di Villongo indice un avviso pubblico per l'assegnazione in locazione di un locale da destinarsi a poliambulatorio medico specialistico e a punto prelievi sanitario presso il bene immobile di proprietà comunale denominato CENTRO DIURNO ANZIANI in Via Cattaneo a VILLONGO e identificato catastalmente al NCTR del Comune di Villongo al foglio 4, mapp. 3018 e Sub. 704, per la durata di anni sei.

ART. 1 - OBIETTIVO DELL'AVVISO PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale di Villongo ha inteso procedere alla gara per la locazione del poliambulatorio medico in oggetto per complessivi di mq 321,50 per un importo annuo a base di offerta al rialzo di € 25.600,00 oltre ad € 1.000,00 a titolo di rimborso forfettario per spese di gestione calore anticipate dall'ente nella gestione del Centro Diurno Anziani.

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

I soggetti richiedenti devono dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Villongo. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare all'aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento), che ricada nella presente situazione, dovrà saldare il debito/i in un'unica soluzione e far pervenire all'ente copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;
- c) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni/locazioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado, a favore dell'Amministrazione Comunale;
- d) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, in merito al trattamento dei dati personali;

e) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, elencate nell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, cui si fa riferimento per semplificazione e analogia di situazioni, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto avviso per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del Codice Penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

f) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

g) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 36/2023, non diversamente risolvibile.

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

C.A.P. 24060, Via Roma n. 41, Codice Fiscale-Partita Iva 00719120164

Tel. 035/92.72.22 int. 3 – Mail: finanze@comune.villongo.bg.it

Pagina 2 di 8



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

Tutti gli interessati, devono presentare l'istanza di partecipazione al Bando, entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 30 agosto 2026**, a pena di esclusione. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta esclusivamente via pec all'Ufficio Protocollo del Comune di Villongo al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.villongo.bg.it.

Art. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla gara, dovrà presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante l'avvenuta costituzione di una cauzione a garanzia dell'offerta, pari ad € 500,00. Questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

1. Deposito provvisorio in contanti presso la Tesoreria del Comune di Villongo.
2. Deposito provvisorio tramite bonifico bancario o postale presso il Tesoriere – Banca Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio: IT48Z0851453760000000120312.

E' necessario riportare nella causale del bonifico:

- cognome e nome o ragione sociale
- codice identificativo del versamento costituito dal numero di protocollo del bando
- codice fiscale del depositante

La ricevuta di eseguito bonifico, rilasciata dal Tesoriere del depositante ha efficacia liberatoria nei confronti di chi è tenuto al deposito e costituisce pertanto il documento che può essere consegnato all'amministrazione nel cui interesse il deposito è stato effettuato e quindi l'attestazione dell'avvenuta costituzione della cauzione;

3. Fideiussione bancaria "a prima richiesta" e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., rilasciata da aziende di credito a ciò abilitate, con validità di almeno giorni 180 dalla data della gara.

4. Polizza assicurativa "a prima richiesta" e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10/06/1982 di cui all'elenco pubblicato sul sito dell'IVASS, con validità di almeno giorni 180 dalla data della gara. Ai concorrenti, dopo la sottoscrizione dei contratti di locazione, saranno rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia dell'offerta. Il contraente, in caso di rinuncia o qualora non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula del contratto, decadrà da ogni suo diritto e il deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune.

Art. 5 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, la busta "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE", dovrà contenere:

1- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE all'Avviso Pubblico redatta con marca da bollo da € 16,00 contenente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il partecipante dichiara le generalità, la sede legale/indirizzo di residenza, il codice fiscale/partita IVA, nonché i contatti telefonici e gli indirizzi mail e PEC.

Nell'istanza, il partecipante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sotto riportati alla data di presentazione dell'istanza:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell'Avviso Pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Villongo e delle sue partecipate;



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

c) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni/locazioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;

d) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al presente Avviso Pubblico;

e) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, elencate nell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto Avviso Pubblico per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

f) l'impegno di attenersi al codice disciplinare e di condotta reperibili sul sito istituzionale dell'Ente;

g) di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018.



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

2 - OFFERTA AL RIALZO.

3 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEL LUOGO.

3 - ATTESTAZIONE COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELL'OFFERTA.

4 - FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

ART 6 - ESCLUSIONI DAL BANDO E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Costituiscono motivi di esclusione senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio:

a) il mancato possesso per i proponenti dei requisiti nella misura necessaria per la partecipazione;

b) il fatto che il proponente non comprovi il possesso dei requisiti auto certificati nell'ambito del procedimento di verifica.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili nella presentazione della documentazione di Gara:

a) le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

b) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci dei proponenti;

c) la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo;

d) l'integrale mancata presentazione dell'offerta economica;

e) il fatto che l'offerta presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal proponente;

f) la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana;

g) il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

Sono considerate inammissibili le proposte che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando.

La mancanza della marca da bollo sull'istanza di ammissione al bando non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale.

ART. 7 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DELLO SPAZIO E DEL BENE IMMOBILE

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, è obbligatorio effettuare la presa visione del bene; sarà rilasciata dall'Ufficio competente l'Attestazione di presa visione che dovrà obbligatoriamente essere allegata alla domanda di partecipazione; il mancato sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo è fissato per il giorno giovedì 27 agosto 2026 alle ore 11.00 in loco.

Il sopralluogo può essere effettuato:

a) direttamente dal proponente;

b) dal legale rappresentante dell'impresa se trattasi di società;

c) da persona formalmente delegata dal proponente, dal legale rappresentante o dal titolare di impresa individuale munita di fotocopie documento di identità del delegante e di chi effettua la presa visione.

d) in caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dal mandatario della RTI o da un suo delegato; in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presa visione potrà essere effettuata da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi o, ancora, da un dipendente di uno degli operatori economici raggruppandi. In ogni caso



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

la persona fisica che presenzierà al sopralluogo dovrà essere munita di apposita delega sottoscritta da tutti gli operatori componenti il costituendo raggruppamento. In nessun caso il medesimo soggetto potrà prendere parte al sopralluogo per conto di più concorrenti.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E AGGIUDICAZIONE

L'apertura delle istanze di partecipazione al Bando avverrà, alla presenza degli interessati, nella seduta pubblica che si terrà presso la sala Consigliare del Municipio di Villongo. La comunicazione dell'ora e del giorno della seduta pubblica verrà effettuata sul sito web del Comune di Villongo, alla pagina dedicata all'Avviso Pubblico. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In tale seduta si procederà al controllo formale delle offerte ed alla contestuale verifica della correttezza formale della documentazione presentata.

Tale esito condurrà alla proposta di aggiudicazione. Potrà procedersi all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per l'ambulatorio. In caso di parità di offerta, si procederà al sorteggio in seduta pubblica. E' fatto obbligo ai partecipanti di dotarsi di domicilio elettronico certificato (PEC) per tutte le comunicazioni successive alla prima seduta pubblica. Il verbale in cui viene definita la graduatoria finale non ha valore di contratto. La proposta di aggiudicazione effettuata al termine delle operazioni di cui sopra ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all'Avviso Pubblico e all'approvazione dell'esito da parte del Dirigente del Settore competente. L'aggiudicazione è in ogni caso definitiva per l'Amministrazione Comunale divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito. L'offerta si considera vincolante per l'aggiudicatario ed irrevocabile fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare o sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo. La graduatoria finale di merito delle proposte validamente presentate è formulata in ordine di punteggio decrescente. In caso di revoca, annullamento o decadenza dell'aggiudicazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale.

ART. 9 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di locazione nel termine che gli verrà comunicato dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata stipula nel termine prescritto per colpa da imputare all'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere a nuovo procedimento a totale spesa dell'aggiudicatario stesso oppure di procedere all'aggiudicazione tramite scorrimento della graduatoria.

Sono a carico del conduttore:

- le spese inerenti il contratto da stipulare, sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta proporzionale del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono in carico a metà tra le parti. Il locatore provvederà al pagamento dell'imposta di Registro e il conduttore rimborserà al Comune di Villongo la parte di sua spettanza a seguito della comunicazione dell'avvenuta registrazione. Sono a



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi compresi i diritti di segreteria;

- il pagamento del canone di locazione, il pagamento di tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, e tariffa raccolta rifiuti, il pagamento degli oneri fiscali e tributari, ad esclusione di quelli che per disposizione di legge gravano sulla proprietà. Il pagamento del canone di locazione e della quota forfetaria relativa ai consumi del riscaldamento avviene in una rata annuale anticipata entro il giorno 30 del mese di febbraio di ciascun anno, da corrispondere a mezzo piattaforma PagoPA, a seguito di specifico avviso. Il canone e la quota forfetaria relativa ai consumi energetici, verranno aggiornati annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno.

- ogni autorizzazione eventualmente necessaria per l'esercizio dell'attività;
- rispettare le normative vigenti per la gestione del locale ad uso ambulatorio;
- provvedere alla manutenzione ordinaria, quotidiana pulizia, all'ordine e al decoro del locale.

ART. 10 - DURATA DELLA LOCAZIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La locazione avrà durata di anni 6 (sei), rinnovabili per pari durata previa insindacabile valutazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale provvede a disporre la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. mancato pagamento del canone di locazione;
2. mancato pagamento della quota forfetaria relativa ai consumi energetici;
3. sublocazione del bene;
4. variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'immobile;
5. qualora il locatario non svolga continuativamente l'attività per la quale ha ottenuto in locazione il bene;
6. qualora il locatario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione comunale risultati non veritieri.

ART. 11 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Conduttore di sublocare, in tutto o in parte, l'unità immobiliare locata.
2. Il bene immobile è soggetto a vincolo di destinazione.
3. Il Conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del Locatore, purché venga insieme ceduta l'azienda, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Locatore può opporsi alla cessione per gravi motivi ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. E' vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare locata e delle modalità di svolgimento dell'attività contrattualmente prevista.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. è la dott.ssa Bertuletti Maura, Responsabile dell'Area Finanziaria.



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Area Servizi Finanziari

ART. 13 – PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Villongo. Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso è possibile rivolgersi al Settore ragioneria, via mail all'indirizzo: finanze@comune.villongo.bg.it.

ART. 14 - FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sez. Brescia, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

ART. 15 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Le Parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché espressamente si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, in relazione al presente atto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Le Parti si impegnano altresì ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno del Comune di Villongo ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente contratto per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

F.to dott.ssa Bertuletti Maura
Responsabile Area Servizi Finanziari